



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



REGIONE DEL VENETO

## **CAPITOLATO TECNICO**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,  
IN SETTE LOTTI, DI STRUMENTAZIONE ANALITICA DA  
LABORATORIO COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **INDICE**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2 - Specifiche tecniche della strumentazione	pag. 3
Art. 3 - Trasporto, consegna ed installazione	pag. 3
Art. 4 - Corso di formazione	pag. 4
Art. 5 - Collaudo e verifica di conformità	pag. 4
Art. 6 - Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente dell'Appaltatore	pag. 5
Art. 7 – Assistenza tecnica in garanzia e servizio di manutenzione	pag. 5
Art. 8 - Parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo	pag. 7
Art. 9 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza	pag. 8
Art. 10 - Proprietà della Strumentazione	pag. 9
Art. 11 - Inadempimenti e penalità	pag. 9
Art. 12 - Corrispettivi	pag. 10
Art. 13 - Forza maggiore	pag. 10

**All.ti da 1 a 7 – Schede tecniche**

**All.to “A” – Documento valutazione preliminare rischi da interferenza**

## **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di strumentazione da destinare ai laboratori dell'Agenzia di Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), da dedicare ad analisi di matrice ambientale ed alimentare, comprensiva del servizio triennale di manutenzione on site di tipo full risk, da avviare dopo la scadenza del periodo di 24 mesi di garanzia.
2. La fornitura è articolata nei seguenti sette lotti:
  - Lotto 1:** n. 4 cromatografi ionici con autocampionatore;
  - Lotto 2:** n. 3 gascromatografi con rivelatore a triplo quadrupolo;
  - Lotto 3:** n. 3 sistemi automatici per analisi colorimetriche delle acque;
  - Lotto 4:** n. 2 spettrometri di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP MS);
  - Lotto 5:** n. 1 spettrometro ad emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP OES);
  - Lotto 6:** n. 1 sistema cromatografico;
  - Lotto 7:** n. 2 estrattori accelerati automatici per solidi;
3. La fornitura verrà aggiudicata per singolo lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

## **Art. 2 Specifiche tecniche della strumentazione**

1. I singoli componenti/moduli costituenti la strumentazione oggetto del lotto, le specifiche tecniche e le prestazioni che la stessa deve rendere, sono descritti nelle allegate schede tecniche (Allegati da 1 a 7). Dette specifiche tecniche costituiscono requisito minimo, a pena di esclusione.
2. Ogni fornitura comprende:
  - servizio di manutenzione di tipo full risk on-site, della durata di 36 mesi da attivare successivamente al periodo di garanzia di 24 mesi.
  - tutte le spese di spedizione e di installazione presso le sedi ARPAV.
  - Il corso di formazione.
3. Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata:
  - dei manuali d'uso,
  - delle certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza ed eventuali certificazioni di qualità del produttore,
  - della licenza d'uso dei software applicativi dello strumento,
  - dei certificati di validazione dei software,
  - sistemi operativi necessari per l'installazione dei software di gestione del sistema oggetto di gara.
4. Le apparecchiature ed i loro componenti, oltre a possedere i requisiti tecnici minimi sopra richiesti, ai sensi degli artt. 1490, 1497 e 1512 del Codice Civile dovranno essere nuove di fabbrica, immuni da vizi e perfettamente funzionanti, rispondere alle vigenti normative inerenti in particolare per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica, nonché essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici ed un minimo impatto acustico.

## **Art. 3 – Trasporto, consegna e installazione**

1. Le apparecchiature oggetto di appalto ed ogni altro componente, dovranno essere consegnate ed installate, senza spese per ARPAV, entro **75 gg naturali e consecutivi** decorrenti dalla stipula del contratto, presso le sedi dei Servizi Laboratori di Venezia - Mestre, Treviso e di Verona, come indicato negli allegati tecnici (Allegati da 1 a 7).
2. **Il termine di ultimazione della fornitura** entro il quale dovrà essere installata l'apparecchiatura ed effettuato il collaudo tecnico funzionale, **è fissato in 120 giorni**

**naturali consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. La strumentazione indicata nei singoli lotti e tutti i loro moduli/componenti, dovrà essere consegnata nel suo imballo in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danneggiamento e dotata di kit di installazione e una congrua quantità di materiale di consumo volta a consentire il collaudo funzionale.
4. La consegna non costituirà accettazione della strumentazione per la quale si rimanda al collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura.
5. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, installazione, etc.).  
Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi, al Direttore dell'esecuzione contrattuale.  
Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte della ditta aggiudicataria, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate dall'ARPAV, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.
6. Sono a carico dell'Aggiudicatario:
  - a. il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria degli strumenti;
  - b. il collaudo tecnico funzionale di cui al successivo Art. 5 (Collaudo e Verifica di conformità).
7. L'ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.  
La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 4 – Corso di formazione**

1. Per ciascun lotto, l'aggiudicatario, dopo il collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura/e, è tenuto ad effettuare un corso di formazione ed un training di addestramento svolto da personale adeguatamente qualificato, rivolto al personale ARPAV incaricato della gestione e dell'utilizzo degli strumenti, presso le sedi di consegna, nelle modalità e termini specificati nelle allegate schede tecniche (All.ti da 1 a 7). Le date saranno concordate con i referenti ARPAV.
2. I corsi, da svolgersi in lingua italiana, dovranno affrontare almeno i seguenti aspetti:
  - descrizione generale del sistema e della strumentazione in oggetto;
  - descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzioni dell'apparecchiatura;
  - descrizione ed esempi pratici di manutenzione ordinaria e preventiva e per la prevenzione dei rischi per i lavoratori.

#### **Art. 5 – Collaudo e verifica di conformità**

1. Entro 30 giorni dall'installazione, dovrà essere eseguito il collaudo tecnico funzionale della strumentazione, teso ad accertare che la qualità e il funzionamento dell'apparecchiatura risponda a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico e all'offerta dell'Aggiudicatario. Il collaudo consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale dell'apparecchiatura e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale.
2. Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito dal Fornitore, alla presenza di personale tecnico dell'Agenzia secondo apposito calendario concordato.
3. Se durante il collaudo tecnico funzionale dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.
4. Qualora allo scadere del termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione

dell'installazione, tale collaudo risultasse negativo, anche solo parzialmente, l'aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 15 giorni per eliminare difetti e malfunzionamenti, salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 "Inadempimenti e penalità".

Decorso tale ultimo termine, in caso di reiterata negatività del collaudo, ARPAV potrà attivare la procedura di cui all'art. 20 del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5. L'avvenuto positivo collaudo della strumentazione non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento della verifica stessa, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia.
6. Il contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nei termini ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità ha luogo entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

#### **Art. 6 - Direttore dell'esecuzione contrattuale e Responsabile tecnico**

1. ARPAV, prima della stipula del contratto, nominerà un Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
2. L'Appaltatore della fornitura dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

#### **Art. 7 - Assistenza tecnica in garanzia e servizio di manutenzione**

##### **7.1 Assistenza tecnica in garanzia**

1. Per ciascun lotto, la ditta Aggiudicataria garantisce, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di avvenuto positivo collaudo di cui al precedente art. 5, un servizio di assistenza tecnica in garanzia che copra i vizi di produzione e di conformità (es. malfunzionamenti, guasti e rotture derivanti da un normale utilizzo, difetti del bene). Nell'ultimo trimestre del periodo di garanzia, la ditta Aggiudicataria dovrà effettuare una visita di manutenzione preventiva, la cui data sarà concordata con il referente dell'Agenzia;
2. Qualora la riparazione della strumentazione mal funzionante superi il termine massimo di 20 gg. lavorativi, l'Agenzia si riserva l'applicazione delle penali di cui all'art 11 del presente capitolato.

##### **7.2 Servizio di manutenzione**

1. Al termine della garanzia biennale, la ditta Aggiudicataria garantisce, per un periodo di 36 mesi, un servizio di manutenzione on site di tipo full-risk con interventi di manutenzione programmata preventiva e correttiva comprensiva della fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio necessari per il ripristino. I servizi richiesti sono finalizzati a garantire il corretto funzionamento, la continuità operativa delle apparecchiature e la corretta gestione del patrimonio di ARPAV, secondo le modalità fissate nel presente Capitolato.

In particolare l'appaltatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

- interventi illimitati di manutenzione correttiva,
  - n. 1 visita di manutenzione preventiva annuale, comprensiva di controlli funzionali ed eventuali tarature, da eseguire e concordare con il laboratorio.
3. Tutta l'attività manutentiva di controllo sulle apparecchiature appartenenti ai 7 lotti dovrà essere conforme ai protocolli definiti dal costruttore e per tali attività, alla scadenza della garanzia, la reportistica dovrà essere consegnata al committente..
  4. Per l'intero periodo, l'aggiudicatario dovrà garantire le attività di seguito indicate presso le sedi ARPAV:

**Attività di manutenzione** Tutte le attività di manutenzione (preventiva e correttiva) devono essere svolte in conformità ai protocolli previsti dal costruttore.

**a) Manutenzione preventiva**

1. Per manutenzione preventiva si intende la manutenzione eseguita almeno una volta l'anno o con maggiore frequenza se previsto dal costruttore, in base a protocolli prescritti dal costruttore. In particolare si intendono tutte le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto ed eventuale sostituzione di parti di ricambio, delle parti soggette ad usura e dei materiali di consumo, atte a prevenire i guasti, qualora questi siano prevedibili, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto dei servizi. Tale attività è volta anche ad evitare la riduzione delle prestazioni analitiche delle apparecchiature oggetto del servizio.
2. Le attività manutentive dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto nei manuali e schede tecniche predisposte dalla ditta costruttrice.
3. Al termine della manutenzione preventiva dovrà essere svolta la verifica funzionale attestante il buon funzionamento dell'apparecchiatura.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere gli interventi di manutenzione preventiva nelle date concordate annualmente con il responsabile delle U.O. presso cui le apparecchiature sono in dotazione. Rispetto alla programmazione concordata, gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti con una tolleranza non superiore a +/- 10 giorni lavorativi (escluso sabato e domenica).
5. Nel caso i costruttori degli strumenti dovessero rendere disponibili, durante la vigenza contrattuale, nuovo firmware o nuova versione del software di gestione dello strumento o dei dati, l'aggiudicatario è tenuto ad applicarlo alle apparecchiature fornite, per quanto necessario o compatibile. Ogni intervento di aggiornamento di firmware o software deve essere concordato preventivamente.
6. Le date di esecuzione degli interventi concordate potranno subire variazioni in funzione di particolari e motivate esigenze delle strutture interessate con particolare riferimento alle specifiche operative richieste dalle procedure di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
7. I singoli interventi di manutenzione preventiva su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi Rapporti di lavoro. Qualora la manutenzione preventiva preveda l'emissione di elaborati tecnici/relazioni derivanti dall'elaborazione di misure effettuate (es. nel caso di cappe aspiranti), tale documentazione dovrà essere resa disponibile ad ARPAV entro 15 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'intervento.
8. Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verranno applicate le penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

**b) Manutenzione correttiva**

1. La Manutenzione correttiva è prevista per tutte le apparecchiature oggetto di gara. Il numero degli interventi di manutenzione correttiva, eseguito da personale tecnico qualificato, è illimitato.
2. In particolare gli interventi di manutenzione correttiva consistono in:
  - accertamento della presenza di guasto o di malfunzionamento dell'apparecchiatura o dell'accessorio, ovvero sul software connesso alla gestione degli strumenti e apparecchiature;
  - individuazione delle cause che lo hanno determinato;
  - rimozione delle suddette cause e ripristino della originale funzionalità ed integrità dell'apparecchiatura, compresi gli accessori, PC e stampanti anche mediante eventuale sostituzione di parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo;
  - esame dell'integrità e delle prestazioni mediante verifica funzionale.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà redigere, per ogni intervento di manutenzione correttiva, un Rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato.
4. Nel caso di impossibilità di riparazione, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il computer, monitor e stampanti in sostituzione, completi di adeguato sistema operativo, e di software gestionale dell'apparecchiatura e/o di software operativo/gestionale dedicato, fornito dal medesimo fabbricante.
5. Dalla segnalazione di guasto della strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà intervenire entro 3 giorni.
6. Qualora la riparazione superi il termine massimo di 20 gg. lavorativi, l'Agenzia si riserva l'applicazione delle penali di cui all'art 11 del presente capitolato.
7. Per tutto il periodo dovrà essere garantita la consulenza specialistica telefonica per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione, possibilmente mediante "numero verde". Gli interventi on site dovranno essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia.
8. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato e idoneamente addestrato.
9. Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa eseguite nel periodo di garanzia saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

#### **Art. 8 - Parti di ricambio, parti soggette ad usura e materiali di consumo**

Tutte le parti di ricambio, le parti soggette a usura e i materiali di consumo che saranno sostituiti sia durante le attività di assistenza tecnica fornita in garanzia, sia durante il servizio triennale di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva, sono a totale carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere originali o se compatibili, certificati tali, dalla Impresa produttrice.

#### **Art. 9 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza**

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
2. l'Appaltatore in particolare dovrà:
  - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
  - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
  - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
  - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
  - f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
  - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da

- parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
  - i) fornire al Direttore dell'esecuzione contrattuale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
  - l) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
  - m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
3. L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):
- a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
  - b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
  - c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
  - d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
  - e. Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
  - f. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
  - g. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
  - h. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
  - i. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
  - l. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire
4. L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.
5. Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.
6. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è riassunta nell'All.to "A", dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

## **Art. 10 - Proprietà' della strumentazione**

1. ARPAV acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto di appalto a partire dalla data del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale della strumentazione di cui al precedente art. 5. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

## **Art. 11 - Inadempimenti e penalità**

1. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione e la messa in funzione delle apparecchiature, per cause imputabili all'Appaltatore, comporta l'automatica applicazione delle penali di seguito descritte. La Ditta aggiudicataria riconosce all'Agenzia appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità:
  - a) nel caso di **mancato rispetto del termine previsto per l'ultimazione della fornitura** di cui al precedente art. 3 co. 2, verrà applicata una penale del 1% del valore della fornitura, per ogni giorno di ritardo fino al 15° (quindicesimo), tranne nelle ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto al caso fortuito, a forza maggiore o a fatti imputabili all'Amministrazione appaltante;
  - b) nel caso di mancato positivo collaudo di cui al precedente art. 5 co. 4, verrà applicata una penale del 1% sul prezzo dell'attrezzatura malfunzionante e/o difettosa, per ogni giorno di ritardo fino al 15°;
  - c) nel caso di risoluzione del contratto per **gravi inadempienze** agli obblighi contrattuali, intendendosi per tale anche il ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi oltre al termine previsto per l'ultimazione della fornitura o di collaudo negativo oltre il termine di cui al precedente art. 5 co. 4, sarà incamerata la cauzione definitiva;
  - d) nel caso di mancato rispetto dei termini previsti durante il periodo del servizio manutenzione di cui al precedente punto 7.2, verrà applicata una penale pari allo 0,3 % per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Oltre al 30° giorno si procederà alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alle attrezzature oggetto di riparazione, ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti con rivalsa sulla cauzione;  
I ritardi saranno calcolati anche nel periodo di garanzia e applicate le medesime penali.
2. Per l'applicazione delle penali sarà data comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria la quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute ad insindacabile giudizio di ARPAV, inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra specificato.
3. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  
Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.  
Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 12 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'offerta economica del Fornitore. Tutti i corrispettivi si riferiscono alla fornitura realizzata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I prezzi proposti in sede di offerta sono da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi di ogni spesa inerente la fornitura in opera (consegna, installazione, allacciamento e messa in funzione e collaudo dell'apparecchiatura, corso di formazione, costi per la sicurezza), nonché di ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.
4. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili fatta salva la clausola di revisione periodica di cui all'art. 11 del contratto.

#### **Art. 13 - Forza maggiore**

1. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.